



# **Il contratto di finanziamento della lite da parte di terzi**

*Avv. Matteo Simeone Deboni*

19 marzo 2019

## IL FENOMENO

### ALTERNATIVE LITIGATION FUNDING (ALF)

*Ogni pratica in base alla quale un'entità terza rispetto a una controversia sopporta i relativi costi o ne tiene indenne la parte in qualsiasi altro modo, a fronte di un premio o di un profitto.*

---

## ALTERNATIVE LITIGATION FUNDING

- *Third party litigation funding (TPF)*



finanziamento dei costi della controversia da parte di un terzo in cambio di una quota dei proventi

- *Assicurazione per le spese legali*



pagamento delle spese legali da parte di una compagnia assicurativa a fronte del versamento di un premio

- *Patto sul compenso degli avvocati*



accordo tra cliente e avvocato in base al quale il compenso professionale viene determinato, in tutto o in parte, in ragione dell'esito della controversia

---

## ALTERNATIVE LITIGATION FUNDING?

- *Cessione della res litigiosa*



trasferimento della titolarità del diritto controverso a fronte di un corrispettivo

*Rispetto alle altre forme di finanziamento il controllo della lite non è più nella disponibilità dell'originario titolare*

---

## CENNI STORICI: DIRITTO GRECO E ROMANO

*Nell'antichità l'interferenza di un terzo in una lite tra altri soggetti era conosciuta e vista con sfavore per gli abusi che ne potevano derivare*

### SICOFANTI:

- richieste di denaro a fronte della rinuncia a instaurare una causa (di solito infondata o emulativa);
- 'pubblici ministeri' a pagamento;
- assunzione dei costi di una lite a fronte di una percentuale sull'esito vittorioso (motivata dall'importanza del ruolo e dalla difficoltà per i non abbienti nel promuovere azioni contro personaggi potenti)

### CALUMNIATORES:

- instaurano cause per conto di altri (senza autorizzazione o interesse proprio) o ricevono denaro per farlo (o accusano innocenti con lo scopo di screditarli);
- prestano a pagamento il proprio nome e prestigio per far valere un diritto in giudizio (*redemptores calumniarum*)

### REDEMPTIO LITIS:

- cessione della lite a persone di elevato rango sociale in grado di influenzare le corti con il loro prestigio (per evitare finalità speculative l'imperatore Anastasio I proibì di poter ricavare da tali liti più del prezzo che si versava dalla cessione)

---

## CENNI STORICI: DIRITTO INGLESE

Divieto di *maintenance*

- *favorire altri nell'instaurazione della lite*

Divieto di *champerty*

- *accordo con una parte in causa per ottenere una quota dei futuri proventi della lite, a fronte del finanziamento della lite*

*Motivi del divieto*

Il finanziatore era spesso un signore o feudatario che contava di poter influenzare o intimidire i giudici con la sua potenza o prestigio. Pertanto la *ratio* del divieto era contrastare l'interferenza con l'amministrazione della giustizia, in termini di intimidazione della controparte, dei testimoni o dei giudici.

Il divieto diviene gradualmente obsoleto nel corso dei secoli nella misura in cui vengono meno le finalità meramente emulative e strumentali e i giudici acquistano maggiore indipendenza.

---

## PROSPETTIVE ED ESIGENZE ATTUALI

- Aumento dei costi della giustizia
- Implementazione del diritto di accesso alla giustizia
- Asimmetria economica tra le parti in causa
- Indisponibilità delle risorse necessarie a promuovere la lite
- Accesso al finanziamento per poter utilizzare altrimenti la liquidità disponibile
- Pratica alternativa preferita nei sistemi giuridici più o meno sfavorevoli al patto di quota lite

---

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DELLA LITE

### Definizione

*Un soggetto accetta di finanziare un contenzioso arbitrale e/o giudiziale, assumendo i costi della difesa tecnica di una delle parti: qualora venga accolta la domanda della parte finanziata, quest'ultima, a sua volta, si obbliga a trasferire all'impresa finanziatrice una percentuale di quanto attribuito con la decisione di accoglimento della domanda, ovvero con un accordo di definizione della controversia.*

### Obblighi del soggetto finanziato

- i. corrispondere al finanziatore, in caso di vittoria della lite, una determinata percentuale dei proventi ricavati dalla medesima;
- ii. informare periodicamente e costantemente il finanziatore circa l'andamento della lite

### Obblighi del soggetto finanziatore

- i) mantenere indenne il soggetto finanziato dalle spese di lite (ivi incluse, tendenzialmente, le spese di soccombenza);
- ii) mantenere riservate le informazioni fornitegli dal cliente circa l'andamento del processo




---

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE  
DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DELLA LITE**


Causa

1. Contratto atipico ammissibile se rispetta i requisiti di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.



*valutazione di meritevolezza, secondo l'ordinamento giuridico, degli interessi perseguiti dal contratto*

2. Contratto aleatorio (art. 1448, 1469, 1472, c.c.)



*incertezza sui reciproci sacrifici*

---

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DELLA LITE

### Differenze rispetto ad altri tipi contrattuali

#### a) Mutuo

- non vi è un obbligo di restituzione dell'importo finanziato, ma di riconoscimento, solo eventuale, di una quota dei proventi della lite finanziata

#### b) Assicurazione

- la prestazione del finanziatore non è eventuale come quella della compagnia assicurativa;
- il finanziato non paga un premio ma solo versa un importo eventuale, corrispondente ad una quota dei proventi della lite

## FINANZIAMENTO DELLA LITE IN ITALIA

*A differenza di quanto avvenuto in altri ordinamenti di civil law (es. Francia, Germania, Austria), in Italia il finanziamento della lite è ancora un fenomeno poco conosciuto, sia per la scarsa appetibilità della giustizia italiana, in termini di durata dei procedimenti, sia per una cultura giuridica tendenzialmente sfavorevole agli accordi aventi per oggetto la lite. Rilevano in tal senso:*

### 1) Il patto di quota lite

Abrogato (legge Bersani, 2006) art. 2233, comma 3, c.c.: «*Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni*».

Art. 13, commi 3 e 4, d. lgs. 247/2012: «*La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.*

---

## FINANZIAMENTO DELLA LITE IN ITALIA

### 1) Il patto di quota lite (segue)

*Cass. civ., 6 luglio 2018, n. 17726: la legge professionale del 2012 ha reintrodotta il divieto del patto di quota lite abrogato dalla legge Bersani*

*A prescindere dalle problematiche sollevate dal rapporto tra i commi 3 e 4 dell'art. 13 della Legge Professionale, il tema pare essere estraneo al contratto di finanziamento della lite, considerato che tali disposizioni (e quelle identiche replicate nell'art. 25 del Codice Deontologico Forense) attengono alla condotta dell'avvocato, non di un terzo che finanzia i costi della controversia*

### 2) Il divieto di cessione di crediti litigiosi - art. 1261 c.c.

*Si ritiene che anche tale divieto non sia di ostacolo al finanziamento della lite da parte di un terzo, in quanto:*

- il finanziatore non rientra tra i soggetti cui si applica il divieto;
- il divieto fa riferimento ad un credito *sub iudice*

---

## FINANZIAMENTO DELLA LITE IN ITALIA

### Possibili conflitti di interesse

*Con il finanziamento della lite un terzo soggetto si aggiunge nel rapporto cliente - avvocato richiedendo l'adozione di misure e cautele che rispettino o disciplinino*

- l'indipendenza dell'avvocato rispetto alle scelte e strategie processuali da adottare nei confronti del cliente finanziato;
- la libertà del cliente finanziato nello scegliere se transigere o meno la controversia

---

## FINANZIAMENTO DELLA LITE IN ITALIA

### Utilizzo del finanziamento della lite nelle procedure concorsuali

#### A) Autorizzazione alla lite da parte del Giudice delegato (art. 25, n. 6, l.f.)

- ❑ Carenza di fondi per l'avvio delle azioni di massa (revocatorie e di responsabilità)
- ❑ Possibile inadeguatezza dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 144 d.p.r. 115/2002)
  - legale scelto tra gli iscritti negli elenchi
  - limiti nella quantificazione del compenso (max valori medi)
- ❑ Competenza a richiedere il finanziamento
  - atto del curatore integrato dal comitato creditori ex art. 35 l.f. (straordinaria amministrazione)

---

## FINANZIAMENTO DELLA LITE IN ITALIA

### Utilizzo del finanziamento della lite nelle procedure concorsuali

*B) Cessione delle azioni di massa ai sensi dell'art. 106 l.f. (revocatorie e, in via interpretativa, di responsabilità)*

Limite rappresentato dalla pendenza della lite


*C) Cessione delle azioni di massa (revocatorie e di responsabilità) nell'ambito di una proposta di concordato fallimentare proveniente da un terzo ai sensi dell'art. 124 l.f.*

Non sussiste il limite rappresentato dalla pendenza della lite

---

GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE





---

*Milano*

Via Fratelli Gabba, 6  
20121 Milano  
Tel. +39 02 72094222

---

*Verona*

Vicolo Pietrone, 1/B  
37123 Verona  
Tel. +39 045 591999

---

*Lugano*

*Sede di rappresentanza*  
Contrada di Verla, 1  
6900 Lugano  
Tel. +41 91 2083114

---

*Bergamo*

*Ufficio operativo*  
Via A. Locatelli, 20/A  
24121 Bergamo  
Tel. +39 035 6305841